



Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail:

ufficio.valutazioneimpattoambientale@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200

fax 0171445560

2015/08.05/000003-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI ADEGUAMENTO PORTICO PER ALLEVAMENTO CAPRINI, NEL COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO.

PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA GASTALDI G. E R. S.S., VIA CAVALLERMAGGIORE N. 30, 12048 - SOMMARIVA DEL BOSCO.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 03.04.2015 con prot. n. 33612, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4, della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Giuseppe Gastaldi, legale rappresentante dell'Azienda agricola Gastaldi G. e R. s.s., con sede legale in Via Cavallermaggiore n. 30 - Sommariva del Bosco;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n.1 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovcaprini, 50 posti bovini"*;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento dal 10 aprile al 25 maggio 2015, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 35439 del 10.04.2015, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - ⇒ L'ASL CN2, con nota prot. ricev.to n. 49176 del 19.05.2015, ha formulato le seguenti osservazioni:
 - è opportuno verificare che l'intervento non ricada in area soggetta a vincoli territoriali di interesse igienico - sanitario quali, ad esempio, fasce di rispetto per opere di captazione acque potabili, fascia/e di rispetto cimiteriale, vincoli di non edificabilità entro 100 m da impianti di depurazione;
 - devono altresì essere verificate e rispettate le distanze dalle case di civile abitazione fissate dal P.R.G.C. vigente per insediamenti zootecnici in aree agricole;
 - poiché nello Studio preliminare è dichiarato che l'insediamento è allacciato all'acquedotto comunale e che, ai fini dell'approvvigionamento idrico, l'azienda risulta

essere dotata di pozzo aziendale, si sottolinea la necessità che sia comunque garantita la dotazione di acqua avente requisiti di potabilità per l'abbeveraggio dei capi, le operazioni interne di lavaggio dei locali (sala mungitura), oltretutto per i servizi igienici;

- sia valutata l'opportunità di integrare lo Studio preliminare con una verifica dell'impatto dell'attività sul traffico attuale da e verso la sede del futuro insediamento;
- si sottolinea l'obbligo di dotare i servizi igienici di apertura finestrata sull'esterno o, in alternativa, di impianto di aspirazione forzata (il dettaglio non risulta specificato nella documentazione allegata all'istanza);
- è opportuno che la relazione sia integrata da informazioni relative alle procedure di derattizzazione/disinfestazione che si prevede di adottare in relazione alla tipologia di insediamento.

⇒ Il Comune di Sommariva del Bosco, con nota prot. ricev.to n. 60316 del 18.06.2015 ha comunicato quanto segue:

- Le norme Tecniche di Attuazione del PRGC in vigore consentono la trasformazione del portico in stalla in quanto l'art. 13.8 "*Norme di igiene del suolo e delle acque per gli allevamenti zootecnici*" prevede, per gli allevamenti industriali o intensivi di bovini, equini, o capi minori (tra cui rientrano i caprini) una distanza minima di 200 metri dal concentrico e nuclei frazionali e di metri 100 da residenze di terzi. Norma in evidente contrasto con l'art. 13.4 delle predette NTA "*Aree a destinazione agricola E*", che richiede per la costruzione di stalle per allevamenti non intensivi la distanza di 400 metri dalle aree residenziali. A fronte di questa evidente incongruenza, l'Amministrazione comunale sta predisponendo specifica variante normativa al PRGC con l'intento di aumentare le distanze previste per l'edificazione di allevamenti da aree residenziali, imponendo agli allevamenti intensivi una distanza dal concentrico e dai nuclei frazionali maggiore di quella prevista per quelli aziendali. Al momento, tuttavia, non è ancora possibile sottoporre a norme di salvaguardia l'intervento in esame e quindi, considerata l'esigua distanza (250 metri) dell'allevamento in esame dalle aree residenziali del concentrico, chiede che siano imposte tutte le prescrizioni igieniche, acustiche, ambientali, ritenute necessarie per salvaguardare tali aree da futuri disagi.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'intervento in esame è finalizzato ad insediare un allevamento di 700 caprini in stabulazione libera in box su lettiera integrale nei fabbricati di recente realizzazione, individuati catastalmente al Foglio 17 Mapp. 686 ed attualmente a destinazione d'uso portico utilizzato per il ricovero scorte. Il ciclo di allevamento proposto a progetto prevede la rimonta interna, ovvero l'autoproduzione dei capi di allevamento con la sola vendita delle capre a fine carriera. Il ciclo di allevamento inizia con la fecondazione delle capre a 210 gg dalla nascita, il parto ad un anno circa e la conseguente entrata in produzione. La durata della lattazione è di circa 8 mesi. La stalla è costituita da due capannoni che formano, di fatto, un'unica struttura all'interno della quale è stato previsto di realizzare 18 box di allevamento (della superficie complessiva pari a circa 1.252 m²) e la sala mungitura.

La distribuzione degli alimenti avviene manualmente ed a mezzo di carro miscelatore.

Il sito non è allacciato alla rete fognaria e quindi i reflui derivanti dalle operazioni di lavaggio della sala mungitura verranno trattati in vasca di decantazione e successivamente in fossa Imhoff nella quale verranno convogliati anche i reflui dei servizi igienici; dopo trattamento, le acque reflue recapiteranno negli strati superficiali del sottosuolo mediante subirrigazione.

Non sono previste strutture di stoccaggio del letame prodotto (dichiarato pari a 854 m³/anno) che verrà gestito esclusivamente con la lettiera permanente alta circa 30 cm. Considerato che la superficie di allevamento è dichiarata pari a 1.252 mq, all'interno dei ricoveri, così come dal DPGR 29.10.2003, n. 10/R e s.m.i., sarà possibile stoccare circa 211 m³ di letame. La rimozione dai box della lettiera esausta, avviene utilizzando una pala gommata.

Non è stata indicata la produzione di effluenti non palabili, tuttavia si segnala che per questa categoria di animali, seppure allevati su lettiera, il DPGR 29.10.2003, n. 10/R e s.m.i. indica una produzione di colaticci pari a 7 m³ per tonnellata di peso vivo mediamente allevato. La

produzione annua di tali colaticci ammonta a 245 m³ che dovranno essere stoccati e gestiti conformemente a quanto previsto dal DPGR 29.10.2003, n. 10/R e s.m.i..

In conformità alle dosi massime di applicazione stabilite dal DPGR 29.10.2003, n. 10/R e s.m.i., la superficie dichiarata a disposizione risulta sufficiente per lo spandimento degli effluenti zootecnici prodotti dai 700 capi dichiarati, che hanno un contenuto di azoto pari a 3.465 kg.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, nella relazione tecnica viene dichiarato l'utilizzo di un pozzo aziendale.

L'intervento deve conseguire l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per la concessione allo scarico di acque reflue negli strati superficiali del sottosuolo.

- In data 23 giugno 2015, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Viste le note dell'ASL CN1 di cui alla nota prot. ricev.to n. 49176 del 19.05.2015 e del Comune di Sommariva del Bosco di cui alla nota prot. ricev.to n. 60316 del 18.06.2015, in premessa richiamate.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 23 giugno 2015, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 03.04.2015 con prot. n. 33612, da parte del Sig. Giuseppe Gastaldi, legale rappresentante dell'Azienda agricola Gastaldi G. e R. s.s., con sede legale in Via Cavallermaggiore n. 30 - Sommariva del Bosco, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico -sulla base dei contenuti del progetto presentato- è emerso che l'attuazione dell'intervento non determinerà modifiche ed alterazioni a carico delle componenti ambientali interferite, così significative e rilevanti da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione. Con riguardo al comparto emissivo, l'allevamento, se gestito correttamente, potrà garantire un adeguato contenimento delle emissioni in atmosfera.
- 2. DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1 al rispetto dell'obbligo di adeguamento degli elaborati progettuali da presentare a livello di progettazione definitiva con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, sulla base delle indicazioni che seguono:
 - a) gli effluenti zootecnici non palabili devono essere gestiti in conformità con quanto indicato nel DPGR 29.10.2003, n. 10/R e s.m.i.; pertanto, deve essere previsto un sistema di raccolta e

stoccaggio dei colaticci;

- b) considerato che nelle immediate vicinanze dell'allevamento si trovano diversi fabbricati rurali e residenziali, deve essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico, così come disposto dalla L.R. 52/2000, da redigere recependo pienamente quanto riportato nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, recante i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico". In particolare, debbono essere considerate tutte le sorgenti rumorose, compreso il traffico indotto e le lavorazioni, ed individuati tutti i possibili recettori. Dopo l'entrata in esercizio dell'allevamento, dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni di rumore ambientale allo scopo di verificare in modo sperimentale l'effettivo impatto acustico dell'impianto.
- c) qualora per l'approvvigionamento idrico venga confermato l'utilizzo di un pozzo aziendale, lo stesso deve essere autorizzato preliminarmente all'immissione dei capi nell'allevamento.

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le autorizzazioni necessarie per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO